

## Notizia Breve 008/2021

### - Consulenti in studio

Bucci dott. Alberto  
Delvai dott.ssa Barbara  
Vanzo dott.ssa Valentina

Bosin rag. Loredana

### - Personale di studio

Deflorian rag. Alma  
Defrancesco rag. Katia  
Grosso rag. Saveria  
Vanzetta rag. Elisabetta  
Bucci Tiberio  
Cestari Claudia  
Pederiva rag. Elisa  
Vanzo rag. Marianna  
Trettel rag. Tania

### **B.D.B. ELABORAZIONI - s.r.l.**

Elaborazione dati aziendali  
Via Monte Mulat n°38 - 38037 Predazzo (TN)

### **Recapito Trento**

#### **OPEN S.R.L.**

Viale Verona n° 190/8 - 38123 Trento  
Telefono: 0461-392084  
Fax: 0461-914990

Predazzo 19 marzo 2021

## Oggetto: Aggiornamento adempimenti riservati agli enti associativi

### BENEFICIARI DEL 5xmille

I soggetti beneficiari del contributo del 5‰ IRPEF devono **redigere, entro 1 anno dal ricevimento**, un apposito **RENDICONTO**, accompagnato da una **relazione illustrativa**, nel quale va riportato, con "chiarezza" l'effettivo **impiego delle somme ricevute**.

Il rendiconto con la relativa relazione deve essere inviato:

- soltanto se l'importo percepito è pari o superiore a € 20.000;
- al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- entro 30 giorni dal termine per la redazione del rendiconto stesso.

### **ATTENZIONE!**

**Gli enti che hanno incassato un contributo inferiore a € 20.000 sono tenuti a redigere e conservare, per 10 anni, il rendiconto e la relazione, ma non hanno l'obbligo di presentarli, "salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione".**

Si ricorda che:

- le somme ricevute a titolo di 5‰ IRPEF relativamente agli anni 2018 e 2019 devono essere utilizzate e rendicontate entro i termini ordinari – 12 mesi;
- gli enti beneficiari possono disporre di un tempo più ampio (ulteriori 12 mesi) per l'utilizzo delle risorse ricevute e non utilizzate. Una volta impiegate le somme accantonate (entro 24 mesi dalla percezione) gli enti dovranno inviare al Ministero il modello di rendicontazione dell'accantonamento con una relazione dettagliata delle spese.

### **ISCRIZIONE ELENCO 5XMILLE IRPEF 2021**

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente illustrato le modalità e i nuovi termini previsti per accedere al riparto del 5‰ IRPEF 2021 da parte degli enti di volontariato / associazioni sportive dilettantistiche.

Sono tenuti alla presentazione della domanda per l'accreditamento al riparto del 5% IRPEF 2021 soltanto gli **enti di nuova istituzione o non presenti nell'elenco permanente**.

**La domanda va presentata:**

- **all'Agenzia delle Entrate**, per gli enti del volontariato tramite l'apposito applicativo disponibile sul relativo sito Internet;
- **al CONI**, per le associazioni sportive dilettantistiche utilizzando l'apposito modulo e il software disponibile sul sito Internet del CONI / Agenzia delle Entrate

**dall'8.3 al 12.4.2021**

A seguito della presentazione della domanda:

- entro il 20.4.2021 saranno pubblicati, sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi provvisori per gli enti di volontariato / associazioni sportive dilettantistiche;
- entro il 30.4.2021 il legale rappresentante può segnalare gli eventuali errori rilevati nell'elenco;
- entro il 10.5.2021 sarà pubblicato l'elenco aggiornato dei soggetti iscritti depurato degli errori segnalati.

### **MODELLO EAS**

Entro il prossimo **31 marzo 2021** gli Enti non commerciali dovranno provvedere ad inviare il modello EAS per le **variazioni intervenute nel 2020**.

**Le variazioni che NON DEVONO essere comunicate con l'invio di un nuovo Modello EAS**

L'obbligo di presentazione del **Modello EAS non sussiste** se nella sezione del rappresentante legale (prevista nel modello) si sono verificate le variazioni contraddistinte dai punti: **20 (ammontare delle sponsorizzazioni) - 21 (utilizzo di messaggi pubblicitari) - 23 (ammontare della media delle entrate negli ultimi 3 es.) - 24 (numero associati) - 30 (ammontare erogazioni liberali ricevute) - 31 (ammontare contributi pubblici ricevuti) - 33 (manifestazione per la raccolta fondi)**.

Anche le variazioni già oggetto di apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate attraverso i modelli **AA5/6 e AA7/10** (variazione sede, denominazione, tipologia di ente, Rappresentante legale) escludono dall'obbligo dell'invio di un nuovo **Modello EAS**.

**Le variazioni che DEVONO essere comunicate con l'invio di un nuovo Modello EAS**

Di seguito si elencano alcune casistiche particolari di "variazione dati" che rendono obbligatorio l'invio di un nuovo **modello EAS**:

- **Locazione dei locali in cui si esercita l'attività:** se nel modello precedente non era indicata tale opzione, che poi si è verificata nell'anno 2020, occorre provvedere all'invio di un nuovo modello;
- **Assunzione di un amministratore come dipendente o utilizzo personale dipendente:** anche tale casistica, se variata rispetto al modello precedente, rende necessario l'invio del modello;
- **Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione:** se nel periodo 2020 l'Ente percepisce proventi da attività di sponsorizzazione occorre presentare il modello;
- **Associazione che nel modello EAS precedente ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario "OCCASIONALE":** se nel 2020 l'Ente percepisce proventi da un'attività di sponsorizzazione "abituale" occorre ripresentare il modello;
- **Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi:** se nell'esercizio 2020 ha organizzato una manifestazione deve ripresentare il modello;
- **Ente che ha ampliato nel corso del 2020 le finalità istituzionali contenute nello statuto;** in presenza di tale modifica occorre presentare un nuovo Modello EAS.

### **"BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE"**

Nell'ambito del DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", il Legislatore ha previsto per il 2020, un'agevolazione, c.d. "**Bonus sponsorizzazioni sportive**", a favore delle **imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali** che effettuano campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nel settore

sportivo.

L'agevolazione interessa le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, a favore di uno dei seguenti soggetti:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche;
- società sportive professionistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile;
- società sportive iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile;
- **associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.**

**Il beneficio non spetta:**

- alle persone fisiche private;
- **per gli investimenti pubblicitari, incluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91.**

Per accedere all'agevolazione è necessario che:

- l'investimento sia stato **effettuato nel periodo 1.7 - 31.12.2020.**
- l'importo complessivo dell'investimento **non sia inferiore a € 10.000.**
- i soggetti destinatari dell'investimento **abbiano conseguito ricavi 2019:** superiori a € 150.000 e inferiori a € 15 milioni.

Inoltre, per gli investimenti a favore di società sportive professionistiche / società o associazioni sportive dilettantistiche, tali soggetti sono **tenuti a certificare** lo svolgimento di attività sportiva giovanile.

Le spese oggetto dell'agevolazione devono:

- essere *pagate tramite versamento bancario / postale* o altri mezzi diversi dal contante;
- *risultare da apposita attestazione rilasciata da uno dei seguenti soggetti:* Presidente del Collegio sindacale del soggetto richiedente; Revisore legale iscritto all'apposito Registro; Dottore commercialista, Consulente del lavoro, Responsabile del CAF.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni.

**Studio Alb Srl**